

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO **GENNAIO 2025**

Lecco, 23/01/2025

Spett.le clientela
- Loro sede -

www.studiodellera.it

LEGGE DI BILANCIO 2025: LE NOVITÀ PER IL LAVORO

È stata pubblicata nel S.O. n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la L. 207 del 30 dicembre 2024, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027": di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende in materia di lavoro.

Articolo 1	Contenuto
Comma 2 , lettera a)	Rimodulazione scaglioni Irpef A decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'Irpef lorda, vengono previste le seguenti 3 aliquote: a) fino a 28.000 euro: 23%; b) da 28.001 e fino a 50.000 euro: 35%; c) da 50.001 euro: 43%.
Comma 2 , lettera b)	Modifica detrazione per redditi di lavoro dipendente La detrazione dall'imposta lorda per redditi fino a 15.000 euro è stata elevata, a regime, da 1.880 a 1.955 euro.
Comma 3	Modifica trattamento integrativo Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo a titolari di redditi non superiori a 15.000 euro sono erogate, a regime, purché l'imposta lorda sia superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Commi 4-9	Nuovo bonus e nuova detrazione lavoro dipendente Viene introdotto un nuovo bonus Irpef in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (articolo 49, Tuir, con esclusione dei redditi da pensione del medesimo articolo 49, comma 2. lettera a)), di ammontare variabile sulla base del reddito complessivo. Per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, viene riconosciuto un <i>bonus</i> pari a:



	<p>a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro; c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.</p> <p>La percentuale è determinata dal reddito di lavoro dipendente rapportato all'intero anno. Per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta, viceversa, (comma 6) un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:</p> <p>a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro; b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro, ma non a 40.000 euro.</p> <p>I sostituti d'imposta dovranno riconoscere in via automatica il <i>bonus</i> (comma 4) e la detrazione (comma 6) all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse e, qualora non spettassero, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Qualora la somma da recuperare sia superiore a 60 euro, lo stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.</p> <p>I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del <i>bonus</i> mediante l'istituto della compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997).</p> <p>Ai fini della determinazione del reddito complessivo, relativo all'applicazione dei commi 4 e 6, il comma 9 prevede che:</p> <p>a) rileva anche la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010); b) rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs. 147/2015, e articolo 5, comma 9, D.Lgs. 209/2023); c) il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, Tuir).</p>
<p>Comma 10</p>	<p>Rimodulazione detrazioni fiscali</p> <p>Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, Tuir, al fine di ridefinire le detrazioni fiscali. In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del successivo comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del</p>



matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir.

Il comma 2 dispone che l'importo base è pari a:

- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir.

Ne deriva che per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 14.000 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992);
- 11.900 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro, qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro, qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 8.000 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992);
- 6.800 euro, qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro, qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro, qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Non rientrano nel computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui sopra:

- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
- b) le somme investite nelle *start-up* innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, D.L. 179/2012;
- c) le somme investite nelle *pmi* innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, D.L. 3/2015.

Ai sensi del comma 5, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle



	<p>spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.</p> <p>Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), Tuir, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; - ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro; - ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, Tuir, ossia un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5.000.000 di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità Europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. <p>Sono, inoltre, escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir, ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.</p> <p>Da ultimo, per effetto di quanto previsto dal comma 6, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir.</p>
<p>Comma 11</p>	<p>Detrazioni per familiari a carico</p> <p>Viene modificato l'articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo, Tuir, stabilendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta in misura pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi</p>



	<p>con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992.</p> <p>Modificando la successiva lettera d), primo periodo, viene limitato ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi - pari a 750 euro - per ciascun soggetto, ripartendola <i>pro quota</i> tra coloro che hanno diritto alla detrazione.</p> <p>Infine, sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.</p>
<p>Comma 48</p>	<p>Autoveicoli, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo ai dipendenti</p> <p>Il comma 48 ridisegna la disciplina fiscale dell'auto aziendale concessa in uso promiscuo, con la finalità di favorire obiettivi di transizione ecologica ed energetica.</p> <p>In particolare, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi <i>plug-in</i>.</p>
<p>Comma 81</p>	<p>Rimborsi per trasferte lavoratori</p> <p>In riferimento ai lavoratori dipendenti, viene modificata la disciplina fiscale in materia di rimborsi per le trasferte, prevista dall'articolo 51, comma 5, Tuir. In particolare, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (solo taxi e NCC) per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p> <p>Si interviene anche sull'articolo 54, Tuir, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, mediante l'inserimento del nuovo comma 6-ter.</p> <p>Tale disposizione prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto (taxi e NCC), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p> <p>Inoltre, viene modificato anche l'articolo 95, Tuir, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, mediante l'inserimento del nuovo comma 3-bis: le spese di vitto e</p>



	<p>alloggio e quelle per viaggio e trasporto (taxi e NCC), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p> <p>Infine, viene modificato anche l'articolo 108, comma 2, Tuir, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.</p>
Comma 82	<p>Rimborsi per trasferte lavoratori</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini Irap (D.Lgs. 446/1997).</p>
Comma 83	<p>Rimborsi per trasferte lavoratori</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.</p>
Comma 97	<p>Frontalieri Italia Svizzera in <i>smart working</i></p> <p>È introdotto un regime transitorio relativo alle prestazioni svolte in <i>smart working</i> da parte di lavoratori frontalieri Italia-Svizzera. In particolare, si prevede che, nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, siglato il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello <i>status</i> di lavoratore frontaliere.</p> <p>Si specifica, inoltre, che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.</p>
Comma 98	<p>Norma interpretazione autentica lavoro all'estero per periodi superiori a 183 giorni</p> <p>Con il comma 98 viene stabilita una norma di interpretazione autentica relativa al comma 8-bis dell'articolo 51, Tuir, dove si prevede che il reddito di lavoro, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con D.M.. In particolare, tale disposizione si interpreta nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.</p>



Comma 171	<p>Modifica requisiti NASpl</p> <p>Il comma 171 modifica i requisiti per l'accesso alla NASpl, con l'aggiunta della nuova lettera <i>c-bis</i>) all'articolo 3, D.Lgs. 22/2015. In particolare, viene previsto, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e in aggiunta ai requisiti dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 22/2015, che per il riconoscimento della NASpl è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, avvenuto nei 12 mesi precedenti dall'evento di cessazione involontaria, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale all'interno della procedura ex articolo 7, L. 604/1966 e di dimissioni di cui all'articolo 55, T.U. maternità.</p>
Comma 179	<p>Anticipo età accesso pensione lavoratrici madri</p> <p>Viene modificata la disposizione che riconosce alla lavoratrice madre un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, pari a 4 mesi per ogni figlio: il limite massimo di anticipo complessivo è pari a 16 mesi, e non più 12, in caso di 4 o più figli.</p>
Comma 187	<p>No alla NASpl per i lavoratori rimpatriati</p> <p>Viene prevista la non applicazione della L. 402/1975, che prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali, alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.</p>
Comma 189	<p>Rifinanziamento Cigs imprese operanti in area di crisi industriale complessa</p> <p>Viene previsto il rifinanziamento, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale relativi alla concessione di Cigs per imprese operanti in area di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11-<i>bis</i>, D.Lgs. 148/2015), per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le Regioni con Decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Mef. Le Regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse stanziare in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.</p>
Comma 190	<p>Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi</p> <p>Viene previsto, mediante modifica all'articolo 44, comma 1, D.L. 109/2018, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi sia concesso anche in deroga agli articoli 20, comma 3-<i>bis</i>, e 22, D.Lgs. 148/2015, norma che prevede che la disciplina in materia di Cigs trovino applicazione in relazione ai datori di lavoro non</p>



	coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Comma 191	Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi Il trattamento di sostegno al reddito di integrazione salariale per le imprese in crisi è prorogato per l'anno 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Comma 193	Proroga Cigs imprese con rilevanza economica strategica Viene prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni, la Cigs per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale (articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015).
Commi 206-208	Bonus bebè Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo <i>una tantum</i> pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione, fiscalmente esente, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui.
Commi 209-211	Bonus asilo nido Ai fini dell'attribuzione del <i>bonus</i> asilo nido (articolo 1, comma 355, L. 232/2016), nella determinazione dell'Isee non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale. Viene, inoltre, soppressa, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 e per i nuclei familiari con un valore dell'Isee fino a 40.000 euro, la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, per l'incremento del buono di 2.100 euro.
Commi 217-218	Congedo parentale Mediante modifica dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità), si prevede che a ciascun genitore lavoratore spetti, in alternativa con l'altro, per la durata massima complessiva di 3 mesi e solo fino al 6° anno di vita del bambino, un'indennità pari all'80% della retribuzione. L'innalzamento dell'indennità del congedo si applica con riferimento ai lavoratori che



	hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 (80% per il secondo mese) e al 31 dicembre 2024 (80% per tre mensilità).
Comma 219	<p>Esonero contributivo lavoratrici madri</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2025 alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi lvs a carico della lavoratrice. La misura del parziale esonero contributivo sarà determinata entro il 31 gennaio 2025, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.</p> <p>Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>A decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici, madri di 3 o più figli, che beneficiano dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 180, L. 213/2023 (100% della quota dei contributi previdenziali lvs a carico delle lavoratrici fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile).</p> <p>L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.</p>
Comma 220	<p>Esonero contributivo lavoratrici madri</p> <p>Per le lavoratrici autonome iscritte all'Ago Inps nonché alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, L. 335/1995) il parziale esonero contributivo di cui al comma 219 è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto per artigiani e commercianti (articolo 1, comma 3, L. 233/1990).</p> <p>L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfeue, aiuti <i>de minimis</i>.</p>
Comma 385	<p>Aliquota imposta sostitutiva premi di produttività</p> <p>Viene confermata, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (articolo 1, comma 182, L. 208/2015).</p>
Comma 386	<p>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</p> <p>Viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti</p>



	<p>assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.</p> <p>L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.</p>
Comma 387	<p>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</p> <p>La non imponibilità prevista dal comma 386 si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione, che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 km di distanza dal Comune di precedente residenza.</p>
Comma 388	<p>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</p> <p>Le somme erogate o rimborsate per i canoni affitto rilevano ai fini della determinazione dell'Isee e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.</p>
Comma 389	<p>Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025</p> <p>Per poter beneficiare dell'esenzione fiscale, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione nella quale attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.</p>
Comma 390	<p>Aumento soglia non imponibilità <i>fringe benefit</i></p> <p>Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.</p> <p>I datori di lavoro possono applicare il limite di esenzione in deroga solo previa informativa alle Rsu, laddove presenti.</p>
Comma 391	<p>Aumento soglia non imponibilità <i>fringe benefit</i></p> <p>Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.</p>
Comma 395	<p>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale</p> <p>Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli</p>



	<p>stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.</p>
Comma 396	<p>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale Il trattamento integrativo speciale settore turistico, ricettivo e termale si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000 euro.</p>
Comma 397	<p>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.</p>
Comma 398	<p>Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p>
Comma 399	<p>Proroga maxi-deduzione assunzioni a tempo indeterminato Viene prorogata per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 la maxi-deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 4, D.Lgs. 216/2023, nei limiti e alle condizioni ivi previste, relativa agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.</p>
Comma 400	<p>Proroga maxi-deduzione assunzioni a tempo indeterminato Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti: a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i 2 successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi-deduzione (articolo 4, D.Lgs. 216/2023); b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i 2 successivi non si tiene conto della proroga della maxi-deduzione (comma 399).</p>
Commi 726-729	<p>Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef alla nuova disciplina Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni dell'Irpef di cui all'articolo 11, comma 1, Tuir, è differito al 15 aprile 2025 il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 446/1997 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, Tuir, vigenti fino 1° gennaio 2025. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le</p>



	<p>aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.</p> <p>Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'Irpef si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.</p> <p>Infine, è differito al 15 maggio 2025 il termine di cui all'articolo 50, comma 3, quarto periodo, D.Lgs. 446/1997, entro cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998.</p>
Commi 750	<p>Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef alla nuova disciplina</p> <p>Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'Irpef prevista dall'articolo 11, comma 1, Tuir, i Comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.</p> <p>Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, Tuir, vigenti fino al 1° gennaio 2025.</p> <p>Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.</p> <p>Infine, qualora i Comuni non adottino la delibera di cui sopra o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.</p>



COLLEGATO LAVORO: TUTTE LE NOVITÀ IN SINTESI

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 la L. 203 del 13 dicembre 2024, rubricata "Disposizioni in materia di lavoro" e nota come Collegato Lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, salvo diversa e specifica previsione: di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende.

Sospensione delle prestazioni di cassa integrazione	
Articolo 6	<p>Viene sostituito l'articolo 8, D.Lgs. 148/2015, relativo alla compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa: il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.</p> <p>Inoltre, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale Inps dello svolgimento dell'attività.</p> <p>Le comunicazioni, a carico dei datori di lavoro, di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo o subordinato, al Servizio competente (articolo 4-bis, D.Lgs. 181/2000) sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.</p>
Sospensione adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenni	
Articolo 7	<p>Mediante la sostituzione dell'articolo 1, comma 937, L. 234/2021, si prevede che, in caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti a carico dei liberi professionisti siano sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al 30° giorno successivo al parto ovvero fino al 30° giorno successivo all'interruzione della gravidanza.</p> <p>La libera professionista, entro il 15° giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare il certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.</p> <p>Inoltre, tali disposizioni si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenni ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, sia impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il 15° giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del</p>



	proprio figlio, deve consegnare o inviare il certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
Modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali	
Articolo 8	Mediante l'aggiunta all'articolo 26, D.Lgs. 148/2015, del nuovo comma 11-bis, si prevede che, per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, i decreti istitutivi di ciascun fondo determinino la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che dev'essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale (articolo 29) al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'Inps, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore L. 203/2024.
Flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei Fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro	
Articolo 9	Mediante l'inserimento, all'articolo 12, D.Lgs. 276/2003, del comma 3-bis, si consente l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo dei Fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro, in deroga alle disposizioni del comma 3, che vincolerebbe l'utilizzo al quadro delle politiche e delle misure stabilite dal Ccnl delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai Fondi bilaterali.
Modifiche al D.Lgs. 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro	
Articolo 10, lettera a)	Si sopprimono il quinto e il sesto periodo dell'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015: tali disposizioni prevedevano, fino al 30 giugno 2025, l'esclusione dal limite di 24 mesi di missione nel caso in cui l'agenzia di somministrazione avesse assunto il lavoratore, inviato in somministrazione, a tempo indeterminato. I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione e inviati in somministrazione a tempo determinato, viceversa, a decorrere dal 12 gennaio 2025 saranno esclusi dal limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.
Articolo 10, lettera b)	Mediante modifica dell'articolo 34, comma 2, D.Lgs. 81/2015, si prevede che non saranno necessarie le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, per l'assunzione a termine e il conseguente invio in somministrazione di: soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, nn. 4) e 99), Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.



Norma di interpretazione autentica ex articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, in materia di attività stagionali	
Articolo 11	<p>Viene introdotta una norma di interpretazione autentica relativa all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/2015, volto a contenere il contenzioso sorto in materia di lavoro stagionale.</p> <p>In particolare, tale disposizione si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. 1525/1963, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria (articolo 51, D.Lgs. 81/2015).</p>
Periodo di prova dei contratti a tempo determinato	
Articolo 13	<p>L'articolo 13 fornisce un meccanismo di calcolo per riproporzionare la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.</p> <p>Mediante modifica dell'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 104/2022, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.</p>
Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile	
Articolo 14	<p>Mediante modifica dell'articolo 23, comma 1, primo periodo, L. 81/2017, le prestazioni di lavoro in modalità agile, relativamente ai nominativi dei lavoratori e alla data di inizio e di cessazione di tale modalità, devono essere comunicate da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 5 giorni dalla data di avvio ovvero entro i 5 giorni successivi in caso di modifica o cessazione alla data in cui avviene l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.</p>
Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato	
Articolo 15	<p>A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), L. 205/2017, sono destinate alle attività di formazione promosse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del Capo V, D.Lgs. 81/2015.</p>
Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti	
Articolo 17	<p>Viene prevista una deroga alla causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-</p>



bis), L. 190/2014, che esclude la possibilità di avvalersi del regime forfettario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

In particolare, la causa ostativa non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in Albi o Registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, n. 3), c.p.c., in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti (calcolati alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale), a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal Ccnl applicato.

In mancanza di iscrizione in Albi o Registri professionali, fatti salvi i requisiti sopra indicati, la causa ostativa della lettera *d-bis*) non si applica, altresì, nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate mediante la contrattazione di prossimità (articolo 8, D.L. 138/2011).

Inoltre, il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato dev'essere certificato (articolo 76, D.Lgs. 276/2003), e non si deve configurare, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.

Unico contratto di apprendistato duale

Articolo 18

Mediante sostituzione del comma 9 dell'articolo 43, D.Lgs. 81/2015, si prevede che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

- a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali: la durata massima complessiva dei 2 periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva;
- b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.



Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro	
Articolo 19	<p>Mediante l'inserimento del nuovo comma 7-bis all'articolo 26, D.Lgs. 151/2015, viene introdotta una nuova modalità di risoluzione del rapporto, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, che evita il licenziamento disciplinare e al conseguente accesso alla NASpl.</p> <p>Qualora l'assenza si protragga oltre il termine previsto dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, sia superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all'ITL competente, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, fatta salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare che la mancata comunicazione dei motivi che giustificano la sua assenza sia dovuta a causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.</p>
Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro	
Articolo 20	<p>Si prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro (articoli 410, 411 e 412-ter, c.p.c.) possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi: le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione saranno definite con D.M., da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 203/2024: fino alla data di entrata in vigore del D.M., i procedimenti di conciliazione continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.</p>
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi	
Articolo 23	<p>Mediante l'inserimento del comma 11-bis all'articolo 2, D.L. 338/1989, a decorrere dal 1° gennaio 2025 Inps e Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con D.M. da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 116, comma 17, L. 388/2000, che prevede un piano di rateazione sempre di 60 rate mensili, ma da autorizzare da parte del Ministero del lavoro, cessa di applicarsi a Inps e Inail.</p>

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

STUDIO DELL'ERA
Studio Dell'Era Consulenti del Lavoro Associati

